Settore Tutela Ambientale e Biodiversità, Promozione del Territorio, Sostenibilità
U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale

Class/Fasc: 2025.009.006.8

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE IV – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS
va@pec.mase.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 10891] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al "Progetto per la realizzazione di un datacenter in comune di Bornasco – installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt". Proponente: Microsoft 4825 Italy S.r.l.
Parere di competenza n. 05/2025-VIA

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la relazione della UO Bonifiche e Compatibilità Ambientale della Provincia rep. n. 657 del 07/07/2025, dalla quale si evince che:

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota agli atti con prot. n. 8447 del 12/02/2024, ha messo a disposizione la documentazione relativa al progetto per la realizzazione di un datacenter in comune di Bornasco – installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt" proposto dalla Società Microsoft 4825 Italy S.r.l..

A seguito dell'attività istruttoria della Commissione provinciale per la VIA, con nota di prot. n. 19651 del 27/03/2024, si sono trasmesse al MASE alcune osservazioni e richieste di integrazioni al progetto presentato.

Successivamente, con nota agli atti con prot. n. 34991 del 10/06/2025, il MASE ha comunicato la pubblicazione delle integrazioni progettuali presentate, dando la possibilità di presentazione di osservazioni entro 30 giorni dalla ripubblicazione dell'avviso al pubblico (06/06/2025).

Con nota di prot. n. 36243 del 13/06/2025, si sono richiesti ai componenti della Commissione provinciale per la VIA eventuali ulteriori pareri/osservazioni rispetto a quanto già espresso alla luce delle integrazioni prodotte.

Il progetto consiste nella realizzazione di un datacenter in comune di Bornasco con installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt.

L'area di intervento è situata nel Comune di Bornasco (Pavia), a sud ovest del centro abitato, in prossimità della SP 205; l'area è individuata al Foglio n. 14 del catasto terreni comunale, con le particelle n. 31, 32, 370 e 372. La superficie catastale complessiva della proprietà è pari a 165.351 m².

Per l'area interessata dal progetto è in corso di approvazione un Piano Attuativo (PA) conforme al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Bornasco. Il PA conforme al PGT prevede la realizzazione di un campus di Data Center composto da 2 edifici principali, oltre alle installazioni accessorie. Il Campus sarà realizzato in 2 fasi: la prima denominata MIL05 (per la quale è già stata svolta una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA conclusasi con l'esclusione dalla VIA), prevede la costruzione del Data Center contenuto nell'edificio sud, la seconda denominata MIL06, oggetto della presente Procedura di VIA, prevede il completamento del centro con la realizzazione

dell'edificio a nord. Il progetto MIL06 costituisce il completamento dello sviluppo dell'ambito di trasformazione produttiva denominato ATP1 del PGT comunale rispetto alla prima fase (MIL05) per la quale i generatori hanno una potenza termica installata superiore alla soglia di 50 Mwth e per la quale è stato emanato Decreto di esclusione da VIA (prot. mASE_VA_DEC_2023-0000335). Nello sviluppo della progettazione relativa a MIL06 e nella predisposizione del relativo SIA si è tenuto conto delle condizioni ambientali imposte dal Decreto di esclusione da VIA relativo alla prima fase del progetto MIL05, la cui verifica di ottemperanza è in corso di svolgimento.
Complessivamente, sul sito sarà installata una potenza termica di circa 163 MWth così suddivisa:

- *8 unità da 8,26 MWt, oltre a 1 unità da 2,516 MWt a servizio degli uffici e a 1 unità da 1,293 MWt del sisetma di tarttamento acque. Per una potenza termica complessiva installata pari a 69,89 MWt per MIL05;*
- *12 unità da 7,47 MWt, oltre a 1 unità da 3,523 MWt a servizio degli uffici e del sistema di trattamento acque, per una potenza termica complessiva installata pari a 93,23 MWt, per MIL06.*

richiamate e condivise le valutazioni istruttorie effettuate dalla Commissione provinciale per la VIA, si trasmettono per quanto di competenza le seguenti osservazioni / indicazioni affinché vengano considerate nel procedimento in oggetto:

Aria Energia – Emissioni in atmosfera

Preso atto che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha provveduto a richiedere integrazioni (nota prot. CTVA/2077 del 14/02/2025, acquisita in pari data al prot. MASE/28770), e che fra queste non risultano presenti le osservazioni relative alle emissioni in atmosfera di cui alla nota della Provincia di Pavia acquisita al protocollo ministeriale al n. 59508 del 28/03/2024 e caricata sul portale ministeriale,
- nelle integrazioni presentate dal proponente e presenti sul portale ministeriale non si trova risconto alle suddette richieste,
  con la presente si ripropongono nuovamente le osservazioni relative alle emissioni in atmosfera formulate con il Rep. AMB n. 164 del 07/03/2024:
  - "*in merito a quanto riportato nel SIA, paragrafo "3.2.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA", si ritiene utile che la società specifichi se la frase "In occasione degli interventi di manutenzione si prevede il funzionamento contemporaneo fino ad un massimo di 4 generatori" sia da riferirsi al quadro progettuale completo (MIL05+MIL06);*
  - *al medesimo paragrafo di cui al punto precedente, il SIA riporta nelle Tabelle 3-3 e 3-4 l'elenco dei generatori di emergenza con vari dati fra cui i livelli di emissione in atmosfera previsti dal produttore degli impianti per i parametri NOx, CO e Particolato. A parte i livelli di NOx contenuti dovuti alla scelta tecnologica di adottare specifici sistemi SCR, si osserva una differenza importante del valore di CO previsto in emissione dai motori dedicati al MIL06 (71 mg/Nm3) rispetto ai motori dedicati al MIL05 (458,9 mg/Nm3); a tal proposito si chiede al proponente di verificare il dato e motivare tali differenze, verificando altresì se le medesime sono dovute alla presenza o meno di un catalizzatore per l'abbattimento del CO;*
  - *sempre al medesimo punto ma alla Tabella 3-5, viene indicato un flusso di massa degli inquinanti, espresso in kg/h, per le emissioni in atmosfera dei generatori. Si chiede di esprimere tale flusso di massa per i medesimi inquinanti dichiarati nelle tabelle 3-3 e 3-4 (CO e non CO_2, Particolato e non PM10) e di esplicitare il metodo di calcolo specificando anche i parametri impiegati, per l'ottenimento dei flussi di massa dichiarati;*

U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale: tel. 0382/ 597787 - 597870

- *si chiede di fornire le schede tecniche dei generatori di emergenza in quanto sono citate nell'elenco degli elaborati caricati sul sito ministeriale ma non sono invece presenti e disponibili al download;*
- *fornire specifica planimetria indicante i punti di emissione in atmosfera opportunamente identificati e nominati progressivamente con sigle E, E2, En…;*
- *in merito ai serbatoi di stoccaggio del gasolio per l'alimentazione dei generatori, verranno realizzati tra le due fasi progettuali (MIL05 e MIL06) una serie di serbatoi per un totale di 621 m^3 di combustibile stoccato, pertanto, come già richiesto nel procedimento di verifica del MIL05, si ritiene che debba essere verificata l'applicazione alle disposizioni del D.Lgs. 105 del 26/06/2015 oltre che l'eventuale autorizzazione regionale al deposito di oli minerali ai sensi della L. n. 239/2004*.".

Inoltre si chiede di verificare l'effettiva potenza termica nominale totale che verrà installata presso il datacenter oggetto della procedura in essere in quanto nel SIA viene dichiarata una potenza di circa 163 MWt mentre dalle potenze riportate al paragrafo "3.2 COGENERATORI DI EMERGENZA: CARATTERISTICHE, EMISSIONI E CONSUMI", la somma sarebbe di circa 160 MWt.

Biodiversità - Rete Ecologica Regionale e Rete Natura2000

L'area di intervento è situata nel Comune di Bornasco (Pavia), a sud ovest del centro abitato, in prossimità della SP 205; l'area è individuata al Foglio n. 14 del catasto terreni comunale, con le particelle n. 31, 32, 370 e 372. La superficie catastale complessiva della proprietà è pari a 165.351 m². Il proposto intervento si colloca a una distanza rispettivamente di 1,7 km e 3 km dalle Riserve Naturali nonché Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) IT2080017 "Garzaia di Porta Chiossa" e IT2080018 "Garzaia della Carola".
La zona interessata dal progetto è compresa nell'Area prioritaria per la biodiversità n.30, denominata *Risaie, fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese* appartenente al Settore n.55 *Ticino Pavese* della **Rete Ecologica Regionale** lombarda e dista circa 700 m da un corridoio primario della rete stessa.
Il progetto MIL06 prevede la realizzazione di: edificio contenente le sale server; area amministrativa e aree carico/scarico e deposito; aree esterne pavimentate.
Per la realizzazione del progetto sono inoltre previsti i seguenti interventi: terebrazione di n.5 pozzi di emungimento e la traslazione di un tratto del corso d'acqua denominato Cavo Fossogallino.

CONCLUSIONI.
A seguito della disamina della documentazione prodotta, si conclude quanto di seguito esposto.

1) Dalla verifica dei monitoraggi floristici e faunistici richiesti, per definire nel dettaglio la reale situazione ecosistemica in area di progetto, sono emerse evidenze accertate di presenza di specie di interesse conservazionistico (ardeidi, chirotteri, rapaci), ma in particolare: La Licena delle paludi (*Lycaena dispar*) e il Rospo smeraldino (*Bufo viridis*) **per il quale non è stata inoltre fornita nelle tavole tecniche la localizzazione precisa dei ritrovamenti.**
Entrambe le specie sono particolarmente protette ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE in quanto inserite nell'Allegato IV: "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" e la *Lycaena dispar*, anche nell'allegato II "Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione".
La direttiva Habitat, per la tutela delle specie animali inserite nell'allegato IV, prevede **all'art.12 comma 1** il divieto di:

U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale: tel. 0382/ 597787 - 597870

a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

La Legge regionale n. 10/2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" prevede **all'art. 4 (conservazione di anfibi e rettili) comma 1** che: "*Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 8.*"
Inoltre per quanto riguarda gli habitat di specie **la stessa Legge al comma 5** prevede che: "*Gli habitat naturali indispensabili alla sussistenza delle specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso, compresi nell'elenco di cui al comma 1, sono da considerarsi tutelati. È vietata ogni azione dalla cui esecuzione possa derivare compromissione degli habitat necessari alla sussistenza di tali specie. Gli interventi agronomici, forestali e di gestione naturalistica sono di norma permessi se non costituiscono una seria minaccia per la conservazione delle loro popolazioni*".
(L'elenco a cui si fa riferimento è contenuto nella D.g.r. 24 luglio 2008 - n. 8/7736 "Determinazione in ordine agli elenchi di cui all'art. 1, comma 3 della legge regionale 31 marzo 2008 n. 10.").

Le disposizioni normative vietano quindi ogni azione che provochi l'uccisione deliberata di esemplari e la distruzione dell'habitat naturale di specie tutelate pertanto il progetto in esame risulta allo stato attuale in contrasto con la normativa vigente.

La circostanza riferita al numero esiguo di esemplari rinvenuti durante i sopralluoghi non attenua il regime di tutela di questa zona da azioni che possano deteriorarla o distruggerla, come ribadito nel **Documento di orientamento (2021/C 496/01) "*Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario ai sensi della direttiva Habitat* ":**
"(*2-50) La Corte ha inoltre chiarito, nella causa C-441/17 (relativa alla tutela di taluni coleotteri saproxilici di cui all'allegato IV, ossia Buprestis splendens, Cucujus cinnaberinus, Phryganophilus ruficollis e Pytho kolwensis, nella foresta di Białowieża, in Polonia (71), che i divieti di cui all'articolo 12 della direttiva Habitat valgono indipendentemente dal numero di esemplari delle specie rientranti nell'ambito della rigorosa tutela. Più di recente la Corte ha ribadito che «l'attuazione del regime di tutela prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva [non dipende] dal numero di esemplari della specie interessata» (72). In altre parole, il fatto che una specie possa avere una forte presenza in un dato luogo e che la sua sopravvivenza nella zona non sia minacciata non diminuisce gli obblighi di rigorosa tutela delle specie. Questi fatti dovrebbero invece essere presi in considerazione nel processo di deroga. È vero anche lo scenario opposto, ossia che il fatto che una zona costituisca un sito di riproduzione o un'area di riposo solo per uno o pochi esemplari di una specie elencata nell'allegato IV, lettera a), non riduce l'obbligo di tutelare questa zona da azioni che possano deteriorarla o distruggerla."*
Si sottolinea che il livello di attenzione e di considerazione generale in riferimento alle specie protette non sia per niente adeguato alla reale situazione di criticità poiché **ci si limita a**

U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale: tel. 0382/ 597787 - 597870

proporre soluzioni mitigative in riferimento alla distruzione di habitat di specie o addirittura alla probabile soppressione di individui di specie rigorosamente tutelate.
Infatti a pag.73 dell'elaborato: Risposte alla richiesta di integrazioni pervenuta ai sensi dell'art 24. comma 3 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. **– Analisi dell'impatto ecologico** si dice che:
*"La situazione è invece diversa per il Lepidottero di interesse comunitario **Lycaena dispar**, le cui uniche osservazioni in tutta l'area di indagine sono state effettuate all'interno dell'area di progetto. Nel caso di questa specie è possibile che l'asportazione dell'incolto attualmente utilizzato sia per alimentarsi, sia, verosimilmente per la deposizione delle uova e per la crescita delle larve, possa costituire una significativa perdita di habitat a scala locale. Sarà, tuttavia, possibile realizzare azioni per la mitigazione dell'impatto, con la creazione di habitat idoneo, sia per lo stadio larvale sia per quello adulto (cfr. 8.1.3). Per la licena delle paludi l'impatto dell'opera è dunque da giudicarsi **medio** (significativo, ma mitigabile)."*
Inoltre a pag.75 dello stesso elaborato si afferma che:
*"Tra le specie animali potenzialmente presenti presso il cavo Fossogallino, nonostante le indagini faunistiche abbiano restituito un quadro piuttosto povero per questa classe di vertebrati, non si possono escludere gli anfibi, in particolare rana verde e **rospo smeraldino**. Anche per esse, a seconda del periodo di realizzazione delle opere, l'eventuale impatto potrebbe essere mitigato attraverso un'operazione di traslocazione degli individui presenti (cfr. par. 8.1.2). A seguito di quanto sopra esposto nel complesso l'incidenza sulla funzionalità della rete ecologica si può valutare come **bassa**."*
Si ritiene pertanto giustificato e doveroso sottoporre a tutela l'area di rinvenimento e gli ambiti ad essa strettamente afferenti.
L'articolo 16 della direttiva Habitat prevede tuttavia la possibilità di deroghe, anche in relazione al regime di rigorosa tutela delle specie animali istituito dall'articolo 12.
Per quanto riguarda un'eventuale richiesta di deroga da parte del Proponente, si evidenzia che per le specie in allegato IV alla Direttiva Habitat (92/43/CEE) il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 ha previsto all'art. 11 che il Ministero dell'Ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero delle Politiche Agricole e l'ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora ISPRA), possa autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b).

2) Premesso che l'area di progetto ricade ad una distanza di circa 1,7 Km dal Sito Natura2000 IT2080017 ZSC/ZPS Garzaia di Porta Chiossa**,** si rileva che non è stata riscontrata la richiesta di attivazione della procedura di valutazione di incidenza appropriata (Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VincA-dgr 4488/2021 e smi) in riferimento alla terebrazione di n.5 pozzi di emungimento; tale richiesta non ha carattere discrezionale ma è dettata dalle disposizioni vigenti contenute nel **Piano di gestione del Sito Natura2000 ZSC/ZPS Garzaia di Porta Chiossa (** adottato con dcp n.26 del 28/03/2011**)** che di seguito si riportano:

4.2.2.1 Interventi non assoggettabili a Valutazione di Incidenza
Possono essere escluse dalla procedura di Valutazione di Incidenza le seguenti tipologie di intervento:
1-9 omissis;
*10. **Qualsiasi tipologia di intervento oltre la fascia buffer di 1 km [...], <u>fatti salvi gli impianti per il trattamento rifiuti (rif. D.G.R. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008), le captazioni idriche sotterranee e superficiali per i quali l'esclusione diventa operante solo oltre i 2 km (Fig. 53).</u>***

U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale: tel. 0382/ 597787 - 597870

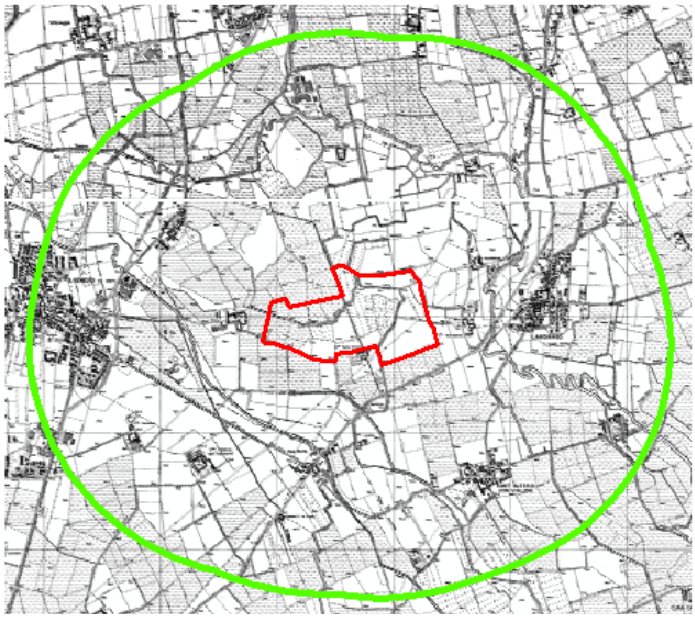

Cordiali saluti.

La Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Biodiversità,
Promozione del Territorio e Sostenibilità
Anna Betto

Firmato digitalmente da:
BETTO ANNA
Firmato il 07/07/2025 13:41
Seriale Certificato: 2391933
Valido dal 26/04/2023 al 26/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

U.O. Bonifiche e Compatibilità Ambientale: tel. 0382/ 597787 - 597870